



# Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su piante ornamentali e floreali in vivaio, in vaso (all'aperto e in coltura protetta), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **UNDERLINE 0,2 G** reg. n. 14257, contenente la sostanza attiva *teflutrin*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107 /2009 del Parlamento e del Consiglio";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *teflutrin* per l'utilizzo su piante ornamentali e floreali in vivaio, in vaso (all'aperto e in coltura protetta) contro *Popillia japonica Newman*;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell' Impresa Diachem SpA con sede legale in Via Tonale, 15 – 24061- Albano S. Alessandro (BG), diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su piante ornamentali e floreali in vivaio, in vaso (all'aperto e in coltura protetta) contro *Popillia japonica Newman*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario UNDERLINE 0,2 G, contenente la sostanza attiva *teflutrin*;

**VISTO** il decreto del 6 giugno 2008 con il quale è stato registrato al n. 14257 il prodotto fitosanitario denominato UNDERLINE 0,2 G, contenente la sostanza attiva *teflutrin*;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su piante ornamentali e floreali in vivaio, in vaso (all'aperto e in coltura protetta) contro *Popillia japonica Newman* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2023 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 22 dicembre 2024 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo e con la quale richiede l'utilizzo a partire dal mese di luglio 2024 considerato il ciclo vitale dell'avversità.

### **DECRETA**

E' autorizzata l'estensione d'impiego su piante ornamentali e floreali in vivaio, in vaso (all'aperto e in coltura protetta) contro *Popillia japonica Newman* per un periodo di 120 giorni a partire dal 1 luglio 2024, del prodotto fitosanitario denominato **UNDERLINE 0,2 G** registrato al n. 14257, a nome dell'Impresa **Diachem SpA** con sede legale in Via Tonale, 15 – 24061- Albano S. Alessandro (BG), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Ugo DELLA MARTA)

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI  
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCILOLO  
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

[illegible]

**MODALITÀ D'IMPIEGO PER VIVAI DI FLOREALI ED ORNAMENTALI (ALL'APERTO E IN COLTURA PROTETTA) CONTRO POPILLIA JAPONICA NEWMAN <sup>(1)</sup>**

Distribuire manualmente la dose di prodotto richiesta in funzione del diametro del vaso. Assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato nel terriccio, evitando che i granuli restino in superficie.

Per il calcolo della superficie del vaso: verificare il diametro del vaso in cui si vuole incorporare il prodotto, ad esempio:

Diametro vaso (cm)	superficie sviluppata	Dose a singolo vaso (gr di prodotto)	n. vasi con dose 10 g/mq
16	200 cm <sup>2</sup> (pari a 0,020 m <sup>2</sup> )	0,20	50
18	250 cm <sup>2</sup> (pari a 0,025 m <sup>2</sup> )	0,25	40
20	310 cm <sup>2</sup> (pari a 0,031 m <sup>2</sup> )	0,31	32
22	380 cm <sup>2</sup> (pari a 0,038 m <sup>2</sup> )	0,38	26
24	450 cm <sup>2</sup> (pari a 0,045 m <sup>2</sup> )	0,45	22

**FITOTOSSICITA'** per vivai di floreali ed ornamentali (all'aperto e in coltura protetta) contro Popillia Japonica Newman<sup>(1)</sup>; in considerazione del numero elevato di specie coltivate e quelle di nuova introduzione si raccomanda di effettuare saggi preliminari su di un numero limitato di piante prima di estendere l'uso del prodotto all'intera coltivazione

**COMPATIBILITÀ**

Non è previsto l'impiego in miscela con altri antiparassitari.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E  
BEVANDE O CORSI D'ACQUA.  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO.  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 26 giugno 2024  
(1) VIVAI DI FLOREALI ED ORNAMENTALI (in vaso) periodo di autorizzazione dal 01.07.2024 al 28.10.2024